

Legge di Stabilità 2017

Le novità in materia di Lavoro



E' stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019".

La legge di stabilità, salvo quanto diversamente previsto, **entrerà in vigore il 1° gennaio 2017**.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di interesse in materia di lavoro.

Proroga del blocco aumenti aliquote 2017

Art. 1, comma 42

Il comma 42 proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.

Misure per l'Attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

Art. 1, commi da 149 a 159

Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero, introdotta originariamente dall'art. 3 del DL n. 269/2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall'art. 17, comma 1, del DL n. 185/2008 e, da ultimo, dall'art. 44 del DL n. 78/2010.

L'agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all'estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale e consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia.

L'incentivo si applica con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi d'imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.

Regime speciale per lavoratori impatriati

I commi in esame estendono ai lavoratori autonomi e rafforzano, a partire dal 2017, la disposizione fiscale di favore (art. 16 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 147), a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50 per cento a fini IRPEF (nell'attuale formulazione la percentuale è pari al 30%).

Inoltre, viene stabilito che possono beneficiare del regime in esame anche i cittadini diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie

imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017. Viene stabilito, inoltre, che anche per coloro che, in virtù del citato articolo 16, al momento, detassano il proprio reddito solo del 30%, la percentuale aumenti al 50%.

Detassazione dei premi di produttività

Art.1, commi 160 – 162

La misura innalza, dagli attuali 2.000 euro lordi a 3.000 euro lordi, il limite di importo complessivo delle somme erogate a titolo di premio di produttività che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva del 10% ex comma 182, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tale limite è ulteriormente incrementato a 4.000 euro lordi (contro i 2.500 precedentemente previsti dal comma 189, art. 1 della Legge n. 208/15) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con le modalità specificate all'articolo 4 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Viene contestualmente innalzato, dagli attuali 50.000 euro ad 80.000 euro, anche il limite massimo di reddito annuale da lavoro dipendente fissato dal comma 186 della Legge n. 208/15 per poter usufruire dell'applicazione dei benefici fiscali previsti, con conseguente ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

Nelle aziende dove è attivo un piano di azionariato per i dipendenti, qualora il premio di produttività venga fruito in tutto o in parte sotto forma di azioni, il valore delle stesse potrà essere dedotto anche oltre i limiti previsti dal TUIR (2.065,83 euro annui).

Come richiesto da Confcommercio, nei casi in cui, per scelta del lavoratore, il premio di produttività venga fruito in tutto o in parte sotto forma di contributo aggiuntivo ai fondi di **previdenza complementare**, tali valori -per effetto dell'inserimento del comma 184-*bis* all'articolo 1 della Legge n. 208/15 - non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente anche se eccedenti i limiti di deducibilità previsti dalle rispettive normative di riferimento (5.164,57 euro annui per i Fondi Pensione, 3.615,20 euro annui).

Questi importi non concorreranno neanche in fase di erogazione a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/05. Questa previsione è possibile anche per i premi che vengono girati a sanità integrativa.

Il comma 161 dell'articolo di Legge di Bilancio 2017 inserisce inoltre la lettera f-quater all'articolo 51, comma 2 del TUIR, prevedendo così che non concorrano alla formazione del reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti, o di loro categorie, per sostenere prestazioni aventi per oggetto il rischio di gravi patologie o rivolte alla copertura del rischio di non autosufficienza.

Per qualificare le caratteristiche che devono avere tali prestazioni di Long Term Care ai fini dell'accesso all'agevolazione fiscale viene richiamato l'articolo 2, comma 2, lettera d) numeri 1) e 2) del D.M. 27 Ottobre 2009 (Decreto Sacconi) il quale fa riferimento a "*1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; 2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza*".

Infine, sempre come richiesto da Confcommercio, il Governo è intervenuto, al comma 162, con un'apposita norma interpretativa per includere tra i servizi di *welfare* richiamati dall'art. 100, comma 1 del TUIR (finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) che possono fruire della piena deducibilità di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR, come modificata dal comma 190 della Legge n. 208/15, anche le opere ed i servizi forniti dal datore di lavoro in conformità a previsioni di **contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali**, o di accordi interconfederali.

Proroga dell'esclusione del contributo di licenziamento in caso di cambi di appalto

Art.1, comma 164

La parte della legge Fornero che prevedeva l'esclusione dal versamento del contributo Aspi nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto prevista per il periodo transitorio 2013/2016 è diventata strutturale.

Pertanto, il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41% del massimale Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati per cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Tale norma è stata inserita nel corso dell'iter parlamentare.

Riduzione aliquote contributive parasubordinati

Art.1, comma 165

A decorrere dal 2017 l'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria o pensionati, è pari al 25%.

In tal modo è stata recepita la richiesta da Confcommercio di riduzione dell'aliquota, che diversamente sarebbe stata pari al 33% dal 2018.

Anticipo Pensionistico - APE

Art.1, commi da 166 a 178

Lo strumento introdotto consiste in una misura sperimentale per consentire, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, ai lavoratori che abbiano compiuto 63 anni di età di accedere in maniera volontaria al pensionamento anticipato rispetto all'attuale requisito previsto per la pensione di vecchiaia dalla Legge n.214/11, purché maturino detto requisito entro 3 anni e 7 mesi, possano vantare almeno 20 anni di contributi e possano godere al momento della prestazione di una pensione – al netto della rata di ammortamento legata alla richiesta di APE – pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo (circa 9.130 euro).

Tale anticipo del pensionamento, erogato direttamente dall'INPS, potrà essere fruito per un minimo di sei mesi ed un massimo di 43 mesi e, per consentire l'accesso ai lavoratori interessati, vi sarà la possibilità di un prestito, associato ad una polizza contro il rischio premorienza, concesso dal sistema bancario, previo apposito accordo quadro che dovrà definire anche il tasso di interesse e la misura del premio.

In questo modo gli importi anticipati non graveranno sul bilancio previdenziale – se non per il fondo di garanzia istituito a copertura dell'80% del finanziamento - e dovranno essere restituiti al sistema bancario dal soggetto che ne ha beneficiato una volta che questi abbia raggiunto l'età di pensionamento effettiva. Al momento quindi della maturazione dei requisiti legali previsti per la pensione di vecchiaia, la restituzione avverrà attraverso un prelievo diretto sulla rata mensile della pensione Inps che l'istituto provvederà quindi a girare direttamente alla banca erogatrice fino a ripagare il capitale anticipato, i relativi interessi ed il costo dell'assicurazione contro il rischio premorienza. Tali costi potranno poi in parte essere ridotti attraverso un credito di imposta che sarà riconosciuto annualmente al lavoratore fino al 50% del valore degli stessi.

Il soggetto interessato dovrà presentare direttamente o tramite intermediario all'INPS, attraverso il suo portale, la domanda di certificazione. L'istituto procederà poi alla verifica dei requisiti ed a certificare quindi il diritto di accesso all'APE, comunicando contestualmente l'importo minimo e l'importo massimo ottenibile.

Una volta ottenuta tale certificazione il lavoratore potrà così presentare con appositi modelli e attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello contestualmente sia la domanda di APE, da liquidarsi entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda, che quella di pensione di vecchiaia da liquidarsi comunque al raggiungimento dei requisiti di legge. L'istituto finanziatore e l'impresa di assicurazione per la polizza collegata all'APE dovranno essere indicati dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

In ogni caso il finanziamento eventualmente concesso, oltre a godere di un apposito Fondo di Garanzia dello Stato gestito dall'INPS che coprirà l'80% dello stesso, è assistito dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis n.1 del Codice Civile anche in caso di surroga alla banca del Fondo di Garanzia per l'importo pagato.

Il lavoratore richiedente l'APE – che costituisce ai fini normativi credito ai consumatori - avrà diritto al recesso entro il termine ridotto di 14 giorni (rispetto ai 30 giorni previsti dalla normativa vigente, di cui all'articolo 67-duodecies, comma 2, del decreto legislativo n.206/2005, per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita e schemi pensionistici individuali).

È anche previsto che i datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possano volontariamente e con il consenso del lavoratore interessato incrementare il montante contributivo del medesimo, facilitandone così l'accesso all'APE, versando i relativi contributi all'INPS in un'unica soluzione. In tal caso si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dalla normativa vigente (articolo 116, comma 8, della legge n.388/2000) per i contributi previdenziali obbligatori.

Sia l'APE che gli obblighi ad essa connessi sono esenti da imposte e le somme erogate in quote mensili non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

APE Sociale

Art.1, commi da 179 a 186

Oltre all'APE si prevede anche la possibilità di un anticipo pensionistico agevolato per alcuni specifici soggetti, il cui costo sarà interamente a carico di un apposito Fondo con dotazione iniziale di 300 milioni per il 2017.

Si tratta di disoccupati che hanno terminato i sussidi da almeno tre mesi ed hanno anzianità contributiva di almeno 30 anni, chi assiste familiari con handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/92 ed ha un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e lavoratori, sempre con anzianità contributiva di almeno 30 anni, che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa per invalidità civile pari o superiore al 74%.

Infine, possono fruire dell'APE sociale anche i lavoratori che svolgono alcune tipologie di lavoro definite "usuranti" (operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru e di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; professori di scuola pre-primaria; facchini, addetti allo spostamenti di merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti), a patto che gli stessi possano far valere un'anzianità contributiva di almeno 36 anni e svolgano tale attività in via continuativa da almeno 6 anni.

Ai lavoratori così individuati, che devono possedere anche un'età anagrafica di almeno 63 anni, aver cessato l'attività lavorativa e non essere titolari di altre prestazioni assistenziali, viene riconosciuta una indennità pari all' 'importo della pensione spettante al momento della richiesta, fino comunque ad un massimo di 1.500 euro mensili, di durata corrispondente al periodo che va dalla richiesta di accesso al beneficio a quella di raggiungimento effettivo dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia di cui alla legge n. 214/11.

Le domande di accesso al beneficio saranno accettate fino a concorrenza delle dotazioni stanziare anno per anno. Il diritto decade comunque in caso di raggiungimento da parte del soggetto dei requisiti per il pensionamento anticipato o di percezione di redditi superiori al limite di 8.000 euro annui.

Le modalità di attuazione dell'intero pacchetto di APE Sociale, ivi comprese le caratteristiche precise dei lavori considerati usuranti a tal fine, sono rimandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

L'indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro l'anno e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 euro l'anno.

**Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione
relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA**

Art.1, comma 193

Il Governo, entro il 10 settembre 2018, trasmette alle Camere una relazione sui risultati delle sperimentazioni e formula proposte sulla loro eventuale prosecuzione.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - R.I.T.A.

Art.1, commi da 188 a 192

Con la "rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)" si conferisce la possibilità agli iscritti alla previdenza complementare - che abbiano compiuto 63 anni, raggiungano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi e siano in possesso della certificazione INPS per il diritto all'APE - di godere anticipatamente di quanto accantonato nei Fondi Pensione attraverso il riconoscimento di una rendita temporanea per il periodo decorrente dal momento della richiesta e fino al pensionamento effettivo di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

A tale nuova tipologia di rendita viene applicata la tassazione più favorevole prevista dal d.lgs. n. 252/05 e consistente nel riconoscimento di un'aliquota del 15%, ulteriormente riducibile di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione alle forme di previdenza complementari successivo al quindicesimo fino ad un massimo di riduzione di sei punti percentuali (aliquota minima applicabile del 9%).

Abolizione penalizzazioni

Art.1, comma 194

A decorrere dall'1.1.2018 è abrogata la penalizzazione sulle pensioni anticipate (ex anzianità) erogate prima del compimento dei 62 anni di età.

Cumulo periodi assicurativi**Art.1, commi da 195 a 198**

La norma consente di cumulare gratuitamente i periodi contributivi versati in diverse gestioni o enti previdenziali per ottenere un'unica pensione, anche quella anticipata (ex anzianità, precedentemente esclusa) con il calcolo della pensione retributivo.

Durante l'iter parlamentare tale possibilità è stata estesa anche agli iscritti alle casse professionali privatizzate.

Fino ad ora era possibile, invece, unificare gratuitamente i diversi periodi contributivi con la totalizzazione che prevede il sistema di calcolo contributivo, che generalmente è meno favorevole, oppure con la ricongiunzione a titolo oneroso di cui alla legge 29/79.

Lavoratori precoci**Art.1, commi da 199 a 205**

Dal 1° maggio 2017 ai lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità contributiva di lavoro effettivo prima dei 19 anni, la pensione anticipata (ex anzianità) può essere concessa con 41 anni di contributi. Il requisito è comprensivo anche dell'adeguamento alla speranza di vita (complessivamente sette mesi), ed è rivolto anche a mansioni a maggior rischio infortunistico.

L'agevolazione è subordinata al rispetto di specifici requisiti: stato di disoccupazione conseguente a licenziamento per giusta causa o per risoluzione consensuale in presenza di almeno 3 mesi di disoccupazione; lavoratori che assistano da almeno sei mesi familiari disabili nonché lavoratori con invalidità civile pari o superiore al 74%.

Il beneficio è concesso nel limite di spesa di 360 milioni per il 2017, di 550 per il 2018, di 570 per il 2019 e di 590 a decorrere dal 2020.

Lavori usuranti**Art.1, commi da 206 a 208**

Viene eliminata la decorrenza di 12-18 mesi fra la maturazione del diritto e l'erogazione della pensione (finestra).

Non trovano applicazione gli eventuali adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Il fondo per i lavori usuranti è incrementato di 84,5 milioni per il 2017; di 86,3 per il 2018, di 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, di 123,8 per il 2021; di 144,4 per il 2022; 145,2 per il 2023; 151,8 per il 2024; 155,4 per il 2025; 170,5 a decorrere dal 2026.

Nel corso dell'iter parlamentare sono stati modificati i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione, che devono essere trasmesse:

- entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31.12.2016 (invece che a decorrere dall' 1.1.2012);
- entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora i requisiti stessi siano maturati nel corso del 2017;
- entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora i requisiti stessi siano maturati a decorrere dall'1.1.2018.

Benefici previdenziali centralinisti non vedenti

Art.1, comma 209

Per i centralinisti telefonici non vedenti, si prevede che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio sia utile non solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva ma anche per l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo contributivo.

Opzione donna

Art.1, commi da 222 a 225

La modifica, apportata nel corso dell'iter parlamentare, consente di accedere alla cosiddetta Opzione donna (35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome con l'applicazione del sistema di calcolo pensionistico contributivo), anche a coloro che raggiungono i predetti requisiti entro il 31.12 2015.

Ad ogni modo, l'effettiva liquidazione della pensione avviene solo dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le lavoratrici dipendenti e dopo 18 mesi per le lavoratrici autonome e dell'adeguamento alla speranza di vita (attualmente pari a sette mesi).

Riduzioni autorizzazioni di spesa part-time lavoratori anziani

Art.1, comma 233

Le risorse stanziare e non utilizzate per le agevolazioni connesse al part time dei lavoratori anziani (L.208/2015, art.1, comma 284) sono ridotte a 100 milioni di euro per il 2017 ed a 50 milioni per il 2018.

Interventi in materia di politiche del lavoro

Art.1, comma 240

In riferimento all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, viene confermata, per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017, la riduzione a 5 punti percentuali dell'aliquota previdenziale a carico del datore di lavoro, nonché nell'esclusione dei seguenti contributi a carico del datore: contributo all'INPS dovuto in caso licenziamento; contributo di finanziamento dell'ASpl; contributo pari allo 0,30% destinato al finanziamento della formazione professionale.

Viene disposto l'incremento del limite di risorse per la concessione del beneficio della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale in favore dei datori di lavoro che stipulino un contratto di solidarietà. Tali interventi sono finanziati dal Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione.

Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center

Art.1, comma 243

Vengono introdotti specifici obblighi di comunicazione per le imprese che intendono localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dai paesi dell'Unione Europea, disponendo che l'impresa, almeno 30 giorni prima del trasferimento, effettui una comunicazione al Ministero del Lavoro e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (indicando i lavoratori coinvolti), al Ministero dello Sviluppo Economico (indicando le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi delocalizzati), ed al Garante per la protezione di dati personali (indicando le misure adottate per assicurare il rispetto della normativa in materia di privacy e le disposizioni relative al registro pubblico delle opposizioni).

Per ciascuna comunicazione omessa o tardiva è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 150.000.

L'obbligo di comunicazione è esteso alle imprese che abbiano localizzato, anche mediante affidamento a terzi, attività di call center in paesi extra comunitari entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omessa o tardiva comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000 per ciascun giorno di ritardo.

In attesa della ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, è esclusa l'erogazione di benefici, anche fiscali o previdenziali, a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della disposizione, delocalizzano l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione europea.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che affidano servizi ad operatori di call center devono scegliere l'offerta migliore al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'art. 23, comma 16, D. Lgs. n. 50/2016, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Interventi per i lavoratori affetti da malattie derivanti da esposizione all'amianto

Art.1, comma 250

E' riconosciuto il diritto ad una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate (derivanti dall'esposizione all'amianto), riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2018.

La norma è stata inserita durante l'iter parlamentare.

Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro

Art.1, commi 308 - 310

Ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato, di:

- giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola lavoro per un monte ore determinato dalla legge;
- giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

è riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 36 mesi.

L'agevolazione è concessa, entro il limite di esonero di 3.250 euro annui, alle sole assunzioni effettuate entro i sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; pertanto, i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all'esonero contributivo.

I premi INAIL sono comunque dovuti.

Sono esclusi dall'agevolazione i lavoratori agricoli e domestici.

L'INPS provvede al monitoraggio della disposizione e provvede all'eventuale blocco delle agevolazioni una volta raggiunto il massimale di spesa ed il Governo, entro il 2018, verifica i risultati del provvedimento ai fini di un'eventuale proroga.

Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore

Art.1, commi 353- 354

A decorrere dal 1° gennaio 2017, in occasione della nascita del figlio o dell'ingresso del minore in famiglia adottiva, la futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto di adozione, può presentare domanda all'Inps per il riconoscimento di un premio di 800 euro.

Rispetto al congedo obbligatorio del padre lavoratore, sono riconosciuti 2 giorni nel 2017 e 4 giorni nel 2018 di congedo obbligatorio, da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Relativamente all'astensione facoltativa del padre, in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima, per l'anno 2018 è possibile usufruire di un giorno.

A partire dal 2017, per i nati dal 1° gennaio 2016, viene introdotto un "buono nido" del valore di 1.000 euro annui per il pagamento delle rette degli asili nido, pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è erogato dall'INPS, su richiesta del genitore e fino a disponibilità dei fondi stanziati, secondo modalità di attuazione stabilite con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il buono nido non è cumulabile con le detrazioni già previste per gli asili nido (detrazione del 19%, fino a un tetto di 632 euro).

Inoltre, non è possibile contestualmente fruire dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting in alternativa al congedo parentale, misura già prevista sperimentalmente dalla Legge n. 92/2012 e rifinanziata, nel presente articolo, per il 2017 e il 2018, in favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e imprenditrici.

Vengono destinate per il 2017 ulteriori risorse al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, fino a 20 milioni, attingendo ai fondi strutturali.